



Deliberazione del Consiglio Metropolitan
N. 10 del 29/01/2020

Classifica: 002.14

(7134469)

Oggetto CONVENZIONE QUADRO AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI DI BIGLIETTERIA, DI ASSISTENZA CULTURALE E OSPITALITA' PRESSO IL MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI DA AFFIDARE ALL'ASSOCIAZIONE MUS.E" APPROVATA CON D.C.M. N. 66/2018. AGGIORNAMENTO

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO CULTURA
<i>Dirigente/ P.O</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO CULTURA
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	PERINI LETIZIA

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **29 Gennaio 2020** il **Consiglio Metropolitan di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	LA GRASSA FILIPPO
BONANNI PATRIZIA	NARDELLA DARIO
CARPINI ENRICO	PERINI LETIZIA
CASINI FRANCESCO	SCIPIONI ALESSANDRO
CUCINI GIACOMO	TRIBERTI TOMMASO
FALCHI LORENZO	ZAMBINI LORENZO
FALLANI SANDRO	
FRATINI MASSIMO	
GANDOLA PAOLO	
GEMELLI CLAUDIO	

E assenti i Sigg.ri:

ARMENTANO NICOLA BARNINI BRENDA MARINI MONICA
--

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:

Casini, Perini, Scipioni

Il Consiglio Metropolitano

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “*Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai [commi da 44 a 46](#)...*”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città metropolitana “*valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme...*”;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “*la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*”;

PRESO ATTO che nel Palazzo Medici Riccardi, sede della Città metropolitana di Firenze, è stato istituito nel corso del 2000 mediante finanziamenti della Regione Toscana, il “*Percorso museale di Palazzo Medici Riccardi*” che ospita al piano terreno/interrato il Museo dei marmi e le sale espositive, tra cui gli spazi dell’ex Museo mediceo, adiacenti al cortile di Michelozzo e al giardino degli aranci, nonché al piano primo la Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli, gli ambienti appartenuti alla famiglia Riccardi, sala Quattro Stagioni, sala Luca Giordano, sale ex Prefettura, Museo che espone, oltre alla Madonna con bambino di Filippo Lippi, arazzi, marmi, quadreria, beni culturali conservati dall’Ente sia in qualità di proprietario che di consegnatario; inoltre dal 18 aprile 2019 il percorso museale è stato ampliato con l’apertura al pubblico degli interrati;

VISTO l'art. 1 (*Principi*) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, secondo cui:

“1. In attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#), la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione...”;

SOTTOLINEATA la natura di “servizio pubblico” delle attività di cui trattasi come attestato espressamente dall'art. 101, comma 3, del citato D.Lgs. 42/2004, secondo cui *“3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.”* e confermato dall'art. 1 del D.L. 20 settembre 2015, n. 146 recante *“Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione”* e convertito dalla Legge 12 novembre 2015, n. 182, di modifica dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 12 giugno 1990, n. 146 *“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”* che, in particolare, qualifica come servizio pubblico essenziale *“l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura...”*;

VISTA, altresì, la L. R. 25 febbraio 2010, n. 21 *Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali*, di cui si riportano i principi generali (art. 2):

- “a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un'attività culturale;*
- b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell'intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;*
- c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;*
- d) la cooperazione, l'integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;*
- e) l'integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l'istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;*
- f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;*
- g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;*
- h) la promozione dell'innovazione tecnologica e organizzativa”;*

RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 10 giugno 2015 la Città metropolitana di Firenze ha aderito all'Associazione MUS.E, organismo senza scopo di lucro, già partecipata dal Comune di Firenze, dal Comune di Vinci, ed ora anche dal Comune di San Giovanni Valdarno, con sede presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze, CF 98083520489, PI 05118160489, ed avente come oggetto sociale la valorizzazione della cultura e del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e della Città di Firenze;

VISTO, in particolare, l'Art. 2 dello Statuto dell'Associazione MUS.E, secondo cui “... *Scopo dell'Associazione è la valorizzazione della cultura sia attraverso la realizzazione e gestione del progetto “Museo dei Ragazzi”, sia attraverso la promozione, l'organizzazione e la realizzazione e/o prestazione di attività e servizi culturali in particolare di tipo didattico/comunicativo, educativo e di fruizione di beni ed eventi artistici e culturali in genere. In tale contesto l'Associazione può anche operare nei campi di intervento della L.R.T. n. 21/2010 “Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” svolgendo, per conto delle Amministrazioni pubbliche socie, i compiti e le gestioni di cui all'articolo 14 comma 3 della legge con particolare riguardo ai musei appartenenti alle Amministrazioni in questione... L'Associazione può inoltre promuovere o svolgere attività, anche di tipo commerciale, idonee, strumentali o accessorie allo svolgimento delle sue attività o servizi anche nell'ambito degli affidamenti delle gestioni di cui all'Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010 per le finalità di cui all'Articolo 12 della legge in questione...”;*

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 7 aprile 2016, avente ad oggetto “*Progetto museologico e di valorizzazione del Palazzo Medici Riccardi della Città metropolitana di Firenze proposto dall'associazione MUS.E. Determinazioni*” in cui il Consiglio condivide le linee generali della proposta di Progetto Museologico e di valorizzazione presentata dall'Associazione MUS.E, allegata all'atto e rileva l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro per valutare i presupposti, le condizioni e la tempistica per l'affidamento in gestione all'Associazione MUS.E delle attività e servizi, anche accessori, ai sensi della citata L. R. 25 febbraio 2010, n. 21, finalizzato alla valorizzazione del Palazzo Medici Riccardi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 66 del 18/07/2018 recante “*Convenzione Quadro avente ad oggetto Servizi di Biglietteria, di assistenza culturale e ospitalità presso il Museo di Palazzo Medici Riccardi, da affidare all'Associazione MUS.E, persona giuridica controllata ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici. Approvazione dello Schema e autorizzazione alla sottoscrizione. Indirizzi per la definizione del Contratto di servizio per l'annualità 2018*”;

RICORDATA la volontà espressa dall'Amministrazione di riorganizzare, a titolo sperimentale, le attività accessorie del Museo di Palazzo Medici Riccardi, attivando in forma integrata taluni servizi, tra

quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e preso atto degli indirizzi espressi dal Consiglio metropolitano in relazione alla conclusione del Contratto di servizio, di cui alla DCM n. 66/2018 sopra citata;

VISTO l'elenco dei servizi in forma integrata inserito nella Convenzione quadro approvata con la citata Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 66/2018:

A) Servizi di Biglietteria (Art. 117, comma 3, D.Lgs. 42/2004)

A.1) Emissione e vendita dei titoli di accesso

A.2) Information desk, prenotazioni visite guidate e laboratori didattici

B) Servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali (art. 117, comma 1, lett. a) D.Lgs. 42/2004);

C) Gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni (Art. 117, comma 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004)

D) Servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro (Art. 117, comma 1, lett. e) D.Lgs. 42/2004)

D.1) Percorsi didattici destinati alle Scuole di ogni ordine e grado

D.2) Percorsi didattici destinati all'utenza libera

E) Organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali (Art. 117, comma 1, lett. g), D.Lgs. 42/2004)

E.1) Progettazione e organizzazione di eventi culturali

E.2) Segreteria organizzativa, addetti comunicazione e reportistica

RICORDATO che, oltre ai suddetti servizi di carattere continuativo, l'art. 7 della Convenzione quadro rubricato "Affidamenti ulteriori in materia di promozione e sviluppo di attività culturali" prevedeva che l'Amministrazione potesse affidare all'organismo controllato ulteriori attività strumentali in relazione alle seguenti finalità:

a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali della Città metropolitana di Firenze;

b) progetti di sviluppo dell'attività del Percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, con particolare riferimento al conseguimento del riconoscimento della qualifica di Museo di rilevanza regionale di cui alla L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";

PRESO ATTO che con la citata D.C.M. n. 66/2018 venivano individuate le attività, fra quelle contenute nella convenzione quadro e sopra citate, da attivare con il contratto di servizio 2018/2019;

ACCERTATO il possesso da parte dell'Associazione MUS.E. dei requisiti di ordine generale necessari per l'affidamento in house providing delle attività e servizi, anche accessori, finalizzati alla valorizzazione del Palazzo Medici Riccardi, in attuazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO dell'esito positivo della richiesta di iscrizione dell'Associazione MUS.E. all'elenco ANAC presentata dal Comune di Firenze con domanda n. 352 prot. 0012760 del 9/2/2018 ai sensi delle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016";

ACCERTATO che la convenzione quadro è stata sottoscritta in data 3 settembre 2018 rep. N. 193/2018 e quindi, ai sensi dell'art. 9 della convenzione stessa, ha validità fino al 2 settembre 2020; infatti l'art. 9 testualmente recita:

1. La Convenzione quadro avrà durata di due anni decorrenti dalla stipula.
2. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare l'affidamento per ulteriori uno o due anni, alle medesime condizioni della presente Convenzione quadro.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 79 del 12/09/2018 recante "Contratto di servizio con il Soggetto controllato Associazione MUS.E, Annualità 2018/2019, con decorrenza 15 settembre 2018 scadenza 31 dicembre 2019. Approvazione dello schema di contratto e autorizzazione alla sottoscrizione. Aggiornamento delle tariffe di accesso ai Servizi museali approvate con D.C.M. n. 82 del 18/10/2017";

PRESO ATTO del contratto di servizio per le annualità 2018/2019 sottoscritto in data 20.11.2018 e assunto al Rep. n. 258 del 21.11.2018;

ACCERTATA la necessità di procedere con la definizione delle attività che costituiranno oggetto del contratto di servizio per le future annualità;

CONSIDERATO che l'esperienza avviata il 15/09/2018 e proseguita per l'annualità 2019 riguardante la gestione integrata delle attività sopra descritte ha dato esiti positivi sia in termini di incremento degli accessi che degli incassi, come evidenziato nella relazione allegata alla Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 88 del 18/12/2019 per la definizione delle tariffe museali anno 2020;

EVIDENZIATO, in particolare, un incremento nell'anno 2019 rispetto all'anno 2018 dei visitatori pari al 18% e degli incassi, al netto delle somme rimborsate agli organizzatori delle Mostre per la riscossione bigliettazione integrata, pari al 20%;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di assicurare, anche in prospettiva, la continuità dell'attuale gestione integrata dei servizi allineando la durata della convenzione quadro e degli indirizzi per la stipula del Contratto di Servizio a quella del Bilancio pluriennale dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 91 del 18/12/2019 e quindi con proroga di due anni della durata della convenzione quadro stipulata il 3/09/2018, opportunità prevista dall'art. 9 sopra citato, e quindi fino al 02/09/2022;

RITENUTO altresì opportuno integrare:

- l'oggetto della convenzione quadro di cui **all'art. 6** con l'inserimento del punto F) attività di referente scientifico del museo, riconducibile all'art. 117, comma 1 lett. a-b-c-d-g, D.Lgs n. 42/2004;
- l'elenco dei servizi in materia di promozione e sviluppo di attività culturali di cui **all'art. 7 della convenzione quadro** aggiungendo il **comma 1 bis**. "L'Amministrazione potrà affidare all'organismo controllato:
 - l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali presso le Sale già messe a disposizione di Soggetti terzi (Museo Mediceo, sala Fabiani, Limonaia, Galleria delle Carrozze, ex Circolo) con modalità analoghe a quelle utilizzate per i Soggetti terzi o con modalità diverse, da individuare di volta in volta,
 - l'organizzazione di iniziative promozionali presso il Parco Mediceo di Pratolino ed il Complesso di Sant'Orsola, nonché attività di comunicazione, promozione e coordinamento delle attività organizzate presso tali luoghi;
- le modalità di riconoscimento del corrispettivo di cui **all'art. 10, comma 4, della convenzione quadro** con l'inserimento del punto F) Servizi per l'attività di Referente Scientifico
- le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 11 della convenzione quadro con l'inserimento del punto F) Servizi per l'attività di Referente Scientifico;

PRECISATO che la stipula della Convenzione quadro non è fonte di alcun vincolo o obbligazione della Città metropolitana nei confronti dell'Associazione MUS.E, costituendo la Convenzione quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri Contratti di servizio, aventi ad oggetto le prestazioni di cui alla Convenzione stessa o parte di esse, non predeterminati per importo, che saranno affidati dalla Città metropolitana nel corso della durata della Convenzione quadro, in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione e alla necessaria copertura finanziaria;

PRECISATO che la Città Metropolitana, in quanto proprietaria dei beni:

- è responsabile della conservazione, della sicurezza, della gestione e valorizzazione delle collezioni di cui è consignataria;
- programma e coordina le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni secondo gli standard nazionali e regionali e ne garantisce la pubblica fruizione;
- predispone piani di manutenzione ordinaria, di conservazione e di restauro delle raccolte del museo e delle strutture archeologiche, in accordo con la Soprintendenza, e ne coordina la realizzazione;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di dettare gli indirizzi per la definizione del Contratto di Servizio annualità 2020/2022 come segue:

- di prevedere la durata triennale del contratto di servizio, fatto salvo l'impegno di spesa annuale delle prestazioni affidate sulla base dell'effettivo finanziamento delle stesse in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;
- di stabilire la gestione in forma integrata dei servizi culturali del Museo di Palazzo Medici Riccardi, di cui ai punti A), B), C), D), E), F) dell'art. 6 della convenzione quadro;
- la stipula del Contratto di servizio è subordinata all'esame della seguente documentazione, prodotta dall'organismo *in house*, su richiesta della Struttura competente, allegata quale parte integrante del Contratto:
 - a) *Programmazione delle attività per il 2020*
 - b) *Assetto organizzativo e individuazione del Gruppo di lavoro*
 - c) *Quadro economico*, con evidenza di ogni voce incidente nell'organizzazione ed erogazione del servizio, comprensivo delle spese generali, per i servizi di cui alle lettere A), B), C), D) ed F);
 - d) *Programma di mostre temporanee e manifestazioni culturali*, per il servizio di cui alla lett. E); ogni evento culturale pianificato dall'Associazione sarà oggetto di approvazione con specifica Convenzione corredata del Piano economico finanziario;

STABILITO, infine, che lo Schema di Contratto di servizio, per l'annualità 2020/2022, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la sua approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione, unitamente alla Programmazione delle attività per il 2020 predisposta dall'Associazione MUS.E e alla Relazione tecnica inerente la preventiva valutazione di congruità di cui all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 *“avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;

RICHIAMATO il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 16/1/2019;

DATO ATTO che in base alle disposizioni di cui all'art. 13 *“Controllo delle società operanti in regime dell'in house providing (Controllo analogo)”* del citato Regolamento, che si applicano, per quanto compatibili, anche agli organismi di diritto privato partecipati dalla Città metropolitana affidatari di attività e/o servizi in regime di *“in house providing”* di cui agli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016, *“ai fini dell'esercizio del controllo analogo ciascuna società in house dovrà trasmettere, nelle forme documentali preventivamente concordate, ogni informazione sulla gestione operativa utile al riscontro della regolarità, dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito. In particolare per le società in house sussistono i seguenti obblighi:*

- *rispettare gli indirizzi operativi e strategici formulati dall'Amministrazione all'organo amministrativo societario;*
- *sottoporre, in via preventiva, all'esame dell'Amministrazione le decisioni societarie più importanti (in particolare quelle inerenti il personale, gli appalti, gli incarichi, il bilancio, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria);*
- *consentire al Dirigente titolare del contratto di servizio l'accesso ai locali dove viene svolta l'attività e mettere a disposizione i dati richiesti fornendo la collaborazione necessaria al compimento di un'efficace verifica per l'espletamento del controllo analogo;*
- *segnalare tempestivamente al Dirigente titolare del contratto di servizio, al Dirigente della struttura competente in materia di partecipate e al Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine a possibili squilibri economico-finanziari societari che possono avere ricadute negative sul bilancio dell'ente;*
- *trasmettere al Dirigente titolare del contratto di servizio, al Dirigente della struttura competente in materia di partecipate e al Dirigente dei Servizi Finanziari i dati e documenti necessari per la predisposizione del prospetto di conciliazione crediti/debiti e del Bilancio consolidato;*
- *fornire al Dirigente titolare del contratto di servizio, al Dirigente della struttura competente in materia di partecipate e al Dirigente dei Servizi Finanziari:*
 - *due report, al 30/6 e al 31/12, contenenti una relazione sull'andamento dell'attività svolta, trasmissione dei dati di preconsuntivo economico, nonché informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi, le motivazioni di eventuali scostamenti, unitamente alle azioni che la società intende mettere in campo per il raggiungimento degli stessi entro l'esercizio;*
 - *una relazione annuale sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi prestati in rapporto agli standard stabiliti nel contratto di servizio;*
 - *report al 31/12 sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali vincoli o limiti di legge, con particolare riferimento a quelli di finanza pubblica e sulle assunzioni di personale, alle quali la società è assoggettata;*
 - *i costi annui preventivati e sostenuti nei vari settori o aree di attività ed i costi generali della società;*

- *la segnalazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato in bilancio;*
- *con cadenza almeno annuale, l'organigramma con l'indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali nei vari settori o aree di attività corrispondenti agli affidamenti derivanti dai contratti di servizio;*
- *ottemperare tempestivamente alle disposizioni ed ai rilievi formulati da parte degli organi dell'Amministrazione e dei Dirigenti titolari dei contratti di servizio preposti al controllo;*
- *assicurare la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'Ente in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia e la qualità dei servizi gestiti*

Oltre a quanto sopra prescritto, le società in house devono garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, parità di genere, affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, diritto di accesso agli atti, trasparenza e anticorruzione”;

DATO ATTO altresì che l'attività di controllo analogo in relazione al presente Accordo Quadro sarà svolta per il tramite del Dirigente titolare del Contratto di Servizio in sinergia con il Dirigente della struttura competente in materia di partecipate e il Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 27/11/2019, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 e il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2020/2022, in corso di approvazione;

VISTO l'art. 12, lett. d), e l'art. 21 dello Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, e l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui “*il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali... “e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”* e rilevata la propria competenza in merito;

VISTO il parere favorevole della Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione del Parere di Regolarità Contabile in quanto dalla presente deliberazione non deriva una spesa diretta per l'Ente;

RITENUTO altresì, attesa l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lo schema per l'aggiornamento della Convenzione quadro avente ad oggetto *“Servizi di Biglietteria, di assistenza culturale e ospitalità presso il Museo di Palazzo Medici Riccardi, da affidare all'Associazione MUS.E, persona giuridica controllata ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”*, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Convenzione quadro sottoscritta il 3/9/2018, la proroga di due anni della stessa dando atto che essa verrà a scadenza il 2/9/2022;
3. **DI AUTORIZZARE**, conseguentemente, la sottoscrizione dell'aggiornamento della Convenzione quadro, con spese a carico esclusivo dell'Associazione a norma dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti dell'Ente;
4. **DI CONFERMARE**, che la stipula del presente aggiornamento della Convenzione quadro non costituisce fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Città metropolitana nei confronti dell'Associazione MUS.E, costituendo la Convenzione quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri Contratti di servizio, aventi ad oggetto le prestazioni di cui all'art. 6, co. 1, lett. A), B), C), D), E) ed F) o parte di esse, non predeterminati per importo, che saranno affidati dalla Città metropolitana nel corso della durata della Convenzione quadro ed in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione;
5. **DI DARE ATTO** che il presente aggiornamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
 - sul sito web dell'Ente, sezione *“Amministrazione Trasparente”* così come previsto dagli articoli 22 e 37 del D.Lgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 (legge Anticorruzione);
 - sul Profilo del Committente in formato *open* in ottemperanza al disposto dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
6. **DI EMANARE** i seguenti indirizzi per la definizione del Contratto di servizio, annualità 2020/2022:
 - 1) Di attivare in forma integrata i servizi culturali del Museo di Palazzo Medici Riccardi, di cui alle seguenti lettere:

A) Servizi di Biglietteria (art. 117, comma 3, D.Lgs. 42/2004)

A.1) Emissione e vendita dei titoli di accesso

A.2) Information desk, prenotazioni visite guidate e laboratori didattici

B) Servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali (art. 117, comma 1, lett. a) D.Lgs. 42/2004)

C) Servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro (art. 117, comma 1, lett. e)

C.1.) Percorsi didattici destinati alle Scuole di ogni ordine e grado

C.2) Percorsi destinati all'utenza libera

D) Gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni (art. 117, comma 1, lett. d) D.Lgs. 42/2004)

E) Servizi di organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali (art. 117, comma 1, lett. g)

E.1) Progettazione e organizzazione di mostre e manifestazioni culturali

E.2) Segreteria organizzativa, addetti comunicazione e reportistica

F) attività di referente scientifico del museo

- 2) che il Contratto di Servizio 2020/2022 avrà decorrenza dal 1 gennaio 2020 e scadenza 31 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata o di modifica da parte dell'Amministrazione per esigenze sopravvenute;
- 3) Che la stipula del Contratto di servizio è subordinata all'esame della seguente documentazione, prodotta dall'organismo *in house*, su richiesta della Struttura competente, allegata quale parte integrante del Contratto:
 - a) *Programmazione delle attività per il 2020*
 - b) *Assetto organizzativo e individuazione del Gruppo di lavoro*
 - c) *Quadro economico*, con evidenza di ogni voce incidente nell'organizzazione ed erogazione del servizio, comprensivo delle spese generali, stimate pari al 5% delle voci, per i servizi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F);
 - d) *Programma di mostre temporanee e manifestazioni culturali*, per il servizio di cui alla lett. E); ogni evento culturale pianificato sarà oggetto di approvazione con specifica Convenzione corredata del Piano economico finanziario;
- 4) Che la documentazione di cui al precedente punto 3) sia aggiornata annualmente, in occasione dell'impegno di spesa annuale;

7. **DI STABILIRE** che il Contratto di servizio sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la sua approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione, unitamente alla *Programmazione delle attività per il 2020* predisposta dall'Associazione MUS.E e alla Relazione tecnica inerente la preventiva valutazione di congruità di cui all'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 “*avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”
8. **DI DARE MANDATO** alla Dirigente della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” di adottare ogni atto conseguente e necessario a dare esecuzione alla presente Deliberazione;
9. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione all'organismo controllato Associazione MUS.E;
10. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine del dibattito il Sindaco Nardella pone in votazione il su riportato schema di Delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	16	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	4 (Gandola, Gemelli, La Grassa, Scipioni)	
Votanti:	12	Maggioranza richiesta: 7
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	12	

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	16	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	4 (Gandola, Gemelli, La Grassa, Scipioni)	
Votanti:	12	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	12	

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Pasquale Monea)

“

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”